



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOGHERINI)

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolazione (AIR)	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo dell'Accordo in lingua originale	»	17
Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza nell'interpretazione	»	23

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ

L'Accordo di cui al presente disegno di legge ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di una area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione.

In particolare, la finalizzazione di tale Accordo contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti tra i due Paesi in ambito culturale, economico e commerciale.

Si segnala, infine, che l'Armenia è un Paese membro dell'*Euro-Atlantic Partnership Council*, in qualità di stato «partner» dell'Organizzazione del Nord-Atlantico, e che nel 1994 ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo *status* delle loro forze (PfP SOFA).

2. CONTENUTI

L'Accordo è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e 11 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, ovverosia quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l'organizzazione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesa, contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Erevan e a Roma, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presente. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazione, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- formazione militare-legale;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
- organizzazione e impiego delle Forze armate;
- formazione nell'ambito dell'organizzazione per la mobilitazione;
- questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- formazione e addestramento in campo militare;
- sport militare.

Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- scambi di visite di delegazioni civili e militari, nonché di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, e scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;

- incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della difesa;

- addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli istituti formativi militari;

- partecipazione a esercitazioni militari, nonché a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;

- supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa;

- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per la sua esecuzione. Inoltre, al paragrafo 3, viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si prevede, infine, che nel caso in cui il per-

sonale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si evidenzia che l'Armenia ha abolito la pena di morte dal 2003.

L'articolo 5 regola il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, sarà a carico della Parte inviante il risarcimento dei danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione nell'ambito del presente Accordo, salvo il caso in cui tali danni, causati nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio, non siano il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso: in tale ipotesi, infatti, essi dovranno essere risarciti dalla Parte ospitante. Inoltre, entrambe le Parti, se congiuntamente responsabili, rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo.

L'articolo 6 disciplina l'eventuale cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare nel paragrafo 1 viene pattuita la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti i materiali in argomento, mentre il paragrafo 2 individua le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, impegnando inoltre le Parti ad attuare le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative discendenti dall'Accordo. Infine, il paragrafo 3 prevede che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

L'articolo 7 disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali, degli atti e delle attività o cose classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e che potranno essere trasferiti solo attraverso i canali governativi approvati dalle Autorità nazionali competenti.

L'articolo 8 stabilisce che eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo 9, oltre a prevedere la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo.

Infine, gli articoli 10 e 11 regolano l'entrata in vigore del documento, prevedendone la durata a tempo indeterminato e le modalità di denuncia e di cessazione. È, da ultimo, stabilito che le lingue ufficiali del testo dell'Accordo sono l'italiano, l'armeno e l'inglese, tutte le versioni facenti ugualmente fede; in caso di divergenze nell'interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, tale articolo prevede, al paragrafo 1, punto 4, che detti incontri si terranno, alternativamente a Erevan e a Roma, presumibilmente una volta all'anno. Nell'ipotesi dell'invio a Erevan di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

> SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (€ 150,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 600,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 103,94, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, ed ammonta a euro 83,15. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 27,72), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 55,43. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, corrispondente alla fascia di reddito percepito, sull'importo di euro 3,78, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 5,99, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 1,96. Sommando tale importo di euro 1,96 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 55,43, si ottiene l'importo di euro 57,39 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 172,00.

€ 172,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 96,31, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, ed ammonta a euro 77,05. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 25,68), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 51,37. Poiché tale importo risulta inferiore alla quota esente di euro 51,65, non si applicano coefficienti di lordizzazione, e la diaria netta di euro 51,37, moltiplicata per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 154,00.

€ 154,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 926,00

> SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a € 2.600,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 130,00), ai sensi della normativa vigente (€ 2.730,00 x 2)

€ 5.460,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 6.386,00



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2 verranno, e eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di visite reciproche tra rappresentanti delle istituzioni della difesa e di delegazioni di enti civili e militari (art. 2, paragrafo 3, punto 1 e 3), sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese e richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (art. 2, paragrafo 3, punto 2), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (art. 2, paragrafo 3, punto 4 e 5), di partecipazione a corsi teorici e pratici, conferenze e seminari (art. 2, paragrafo 3, punto 6) o ad esercitazioni militari (art. 2, paragrafo 3, punto 7) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- gli eventuali trattamenti medici di urgenza (art. 3, para 2) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assistere i trattamenti sanitari d'urgenza presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in relazione all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri meramente eventuali e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nell'ipotesi del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le previsioni relative alla cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare (art. 6), costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione di eventuali attività commerciali con l'Armenia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o introdotti emendamenti o revisioni (art. 9) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 6.386.00. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2003, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 SET. 2014



[Handwritten signature]

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo Italiano con la Repubblica dell'Armenia in materia di cooperazione nel settore della Difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, e in conformità con le rispettive legislazioni interne e gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale.
- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli Accordi internazionali mediante legge formale.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4, l'Accordo incide sulla legge penale.
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato



costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.



C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
Il controllo ed il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Amministrazione della difesa.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo sottoposto a ratifica predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione con l'Armenia nel settore della difesa, e risponde all'esigenza di costituire, promuovere e sostenere iniziative comuni in tale settore, consolidando le rispettive capacità difensive e le relazioni bilaterali tra i due Paesi, e offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione nel settore.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, potranno infine derivare, sempre nel medio-lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel settore dei prodotti per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di difesa e sicurezza internazionale, formazione militare e



legale, approvvigionamento logistico, operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, organizzazione ed impiego delle Forze armate, sport militare).

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia hanno avuto inizio nel 2011, su iniziativa della controparte armena, e sono proseguiti in stretta collaborazione tra lo Stato maggiore della difesa ed il Ministero degli affari esteri.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia, all'esito del quale si è riconosciuta l'adeguatezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Armenia in esecuzione dell'Accordo dalla clausola di giurisdizione contenuta nell'Accordo stesso, in considerazione del fatto che in quel Paese la pena di morte è stata abolita nel 2003 e che l'Armenia ha sottoscritto nel 1994 l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al "Partenariato per la Pace" concernente lo status delle loro forze (PfP SOFA). Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito un importante contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con l'Armenia, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- a) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei prodotti per la difesa.

- b) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

- c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

- d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

- b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

- c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette sulle attività espletate, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione.

- d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici.

- e) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della Difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione 1, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di prodotti per la difesa.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Mi-

nistro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del medesimo Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'ARMENIA

NEL SETTORE DELLA DIFESA



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia (denominati in seguito la Parte o "le Parti"):

- confermando il loro impegno nei confronti della *Carta delle Nazioni Unite*;
- desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa e nello spirito del *Partnership for Peace*;
- desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti da entrambi i Paesi nonché, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

ARTICOLO 2

COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- 1) Sulla base del presente Accordo gli organismi autorizzati dalle Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevederanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle stesse attività.
- 2) Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti, di comune accordo.
- 3) Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica dell'Armenia.
- 4) Eventuali consultazioni degli organismi autorizzati dalle Parti avverranno secondo principi di rotazione a *Yerevan* ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica dell'Armenia.

2. Campi

La Cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata alle seguenti aree:

- 1) politica di sicurezza e difesa;
- 2) formazione militare-legale;
- 3) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- 4) operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- 5) strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- 6) organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
- 7) formazione nell'ambito dell'organizzazione per la mobilitazione;
- 8) questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- 9) formazione ed addestramento in campo militare;



- 12) sport militare;
- 13) altri settori militari di interesse comune delle Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- 2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- 3) incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della Difesa;
- 4) addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli istituti formativi militari;
- 5) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- 6) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra gli organismi autorizzati dalle Parti;
- 7) partecipazione ad esercitazioni militari;
- 8) visite di navi, aeromobili ed altre strutture militari ;
- 9) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- 10) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa;
- 11) altre campi militari reciprocamente concordati dalle Parti.

ARTICOLO 3

ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - 1) spese di viaggio, salari, assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
 - 2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al punto "2", la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, che verranno fornite gratuitamente, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che necessita assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti.

ARTICOLO 4

GIURISDIZIONE

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e punibili secondo la normativa nazionale del Paese ospitante.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'Intesa che salvaguardi il personale interessato.

ARTICOLO 5

RISARCIMENTO DANNI

1. Il risarcimento dei danni causati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà previo accordo tra le Parti, indennizzato dalla Parte inviante. Se il danno causato nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio non è il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso deve essere risarcito dalla parte ospitante
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 6

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL' IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI PRODOTTI
AVENTI SCOPO MILITARE

1. Supporto alle iniziative commerciali

Le Parti, allo scopo di semplificare il controllo relativo ai prodotti militari ed alle procedure inerenti il controllo e le attività connesse, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali correlate al citato settore e ad ogni altra area di reciproco interesse.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la Difesa potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) ricerca scientifica, test e progettazione;
- 2) scambio di esperienze in campo tecnico;
- 3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalle Parti;
- 4) approvvigionamento di materiali militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali concernenti l'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare;
- 5) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare.

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dal presente Accordo, in conformità con le leggi nazionali e gli Accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.



3. Impegni

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per favorire la realizzazione, da parte delle industrie e/o organizzazioni interessate, delle attività previste dal presente Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

ARTICOLO 7**SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. In aggiunta a quanto sopra, la Parte Armena tratta e protegge le informazioni italiane aventi la classifica "RISERVATO" e "RISERVATISSIMO" in maniera non meno rigorosa rispetto agli standard ed alle procedure per le medesime informazioni aventi la classifica "SECRET".
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dall' Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica dell'Armenia
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ՀՈՒՅԺ ԳԱՂՏՆԻ
SEGRETO	SECRET	ԳԱՂՏՆԻ
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	
RISERVATO	RESTRICTED	

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

ARTICOLO 8**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta, attraverso canali diplomatici, esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.



ARTICOLO 9**PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI**

1. Con il consenso delle Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano Organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica dell'Armenia, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 10.

ARTICOLO 10**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive prescritte procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.


ARTICOLO 11**DURATA E TERMINE**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia del presente Accordo sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici e produrrà effetti novanta (90) giorni dopo il ricevimento della notifica dall'altra Parte.
3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Jerusalem il 17 ottobre 2012 in due originali, in lingua italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'ARMENIA



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
IN THE FIELD OF DEFENCE



The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia (hereinafter referred to as the "Parties"):

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations,
- desiring to enhance co-operation between the Countries in the field of Defence and in the spirit of Partnership for Peace,
- desiring to promote friendly relations and bilateral co-operation between Armed Forces of the two Countries,

have agreed as follows:

ARTICLE 1 Co-operation Principles

The co-operation in the field of defence between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their countries' respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence.

ARTICLE 2 General Co-operation

1. Implementation

- 1) On the basis of this Agreement the authorized bodies of the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral co-operation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation and should include names, venues and dates of co-operation activities, the number of the participants as well as the implementation modalities of the activities.
- 2) The annual plan of co-operation shall be signed by authorized officials of the Parties after mutual agreement.
- 3) The organization and conduct of concrete co-operation activities in the Defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Republic of Armenia and the Ministry of Defence of the Italian Republic.
- 4) Possible consultations of the authorized bodies of the Parties will be conducted on the rotational principle respectively in Yerevan and Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programs between the Armed Forces of the Republic of Armenia and the Armed Forces of the Italian Republic.

2. Fields

Co-operation between the Parties may include, but is not limited to the following areas:

- 1) security and defence policy;
 - 2) military-legal preparedness;
 - 3) research and development, logistic support, and acquisition of military purpose products and services;
 - 4) Peace Support and humanitarian operations;
 - 5) structure and equipments of military units, personnel management;
 - 6) organization and management of the Armed Forces;
 - 7) organizational-mobilization preparedness;
 - 8) environmental issues and pollution caused by military activities;
 - 9) education and training in military field;
 - 10) military medical service;
 - 11) military history;
 - 12) military sport;
- Other military fields that may be of mutual interest to both Parties.



3. Modalities

The co-operation between the Parties, on Defence matters, may take the following modalities:

- 1) mutual visits by delegations to civil and military entities;
- 2) exchange of experience between the experts of the two Parties;
- 3) meetings between representatives of Parties' authorized members in the field of defence;
- 4) personnel training and retraining at the military educational institutions;
- 5) exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military institutions;
- 6) participation in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered in military and civil entities of Defence interest, by common agreement between the authorized bodies of the Parties;
- 7) participation in military exercises;
- 8) visits of military ships, aircrafts and other structures;
- 9) mutual implementation of cultural and sporting activities;
- 10) support of commercial initiatives related to military purpose products and services linked to defence matters;
- 11) any other military fields that may be of mutual interest to the Parties.

**ARTICLE 3
Financial Matters**

Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, including:

- 1) travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulation;
- 2) medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

Without prejudice to the terms of item 2) above, the Host Party shall provide emergency treatment, which is provided free of charge, at medical facilities of its Armed Forces, to any personnel, of the sending Party who may require medical assistance during the implementation of bilateral co-operation activities under this Agreement, and, if necessary, at other health care establishments, provided that the sending Party pays for these expenses.

All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds of the Parties.

**ARTICLE 4
Jurisdiction**

The Authorities of the Host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences carried out on their national territory and punishable under Host Party national regulations.

The Authorities of the Sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and over civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the Sending Party - in the following cases:

- 1) when the offences threaten the security or goods of the Sending Party;
- 2) when the offences result from acts or omissions - whether due to wilful or negligent behavior - carried out during or in connection with duty service.

Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the Host Party envisages sanctions clashing with the principles of the Sending Party, the Parties, through direct consultations and in compliance with their fundamental principles, shall reach an agreement to safeguard the concerned personnel.



ARTICLE 5**Compensation for Damage**

- 1 Compensation for any damage caused to the Host Party by a member of the Sending Party during their mission/exercise under this Agreement, will be indemnified by the Sending Party according to mutual agreement. If the damage caused in the period of implementing service duties is not a result of the gross negligence or willful misconduct it shall be indemnified by the Host Party.
- 2 If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection to the activities under this Agreement, the Parties shall, by mutual agreement, reimburse that loss or damage.

ARTICLE 6**Co-operation in the Field of Produce, Import and Export of Military Purpose Products****1. Support to Commercial Initiatives**

The Parties, with the aim of streamlining the control concerning to military purpose products and procedures of activities related to that, agreed to support other commercial initiatives correlated to the mentioned sphere and to the areas of mutual interest.

2. Modalities

The activities in the field of Defence industry and procurement policy, research, development of military purpose products and equipment may take the following modalities:

- 1) Scientific research, test and design;
- 2) Exchange of experience in the technical sector;
- 3) Mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;

- 4) Procurement of military equipment within the frame of common programs and production ordered by one of the Parties, according to their Countries' domestic laws concerning import and export of military purpose products;
- 5) Support to the Defence industries and governmental bodies in order to create co-operation in the field of military purpose products.

The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual activities outputs stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their Countries' laws and to international agreements on the matter, signed by the Parties.

3. Commitments

The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfillment by industries and/or organizations regarding this Agreement and contracts signed under its provisions.

ARTICLE 7**Security of Classified Information**

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or things to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information, exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations. In addition to the above mentioned, the Armenia Party handles and protects Italian information classified "RISERVATO" and "RISERVATISSIMO" in a manner no less stringent than the standards and procedures for its information classified "SECRET".
3. Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by the National Security Authority or the Authority designated by the Parties.



4. The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Republic of Armenia
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ՀՈՒՅԺ ԳԱՂՏՆԻ
SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO	SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED	ԳԱՂՏՆԻ

5. Access to classified information exchanged in connection with this Agreement by the Parties' personnel shall be granted after the need-to-know has been ascertained and an appropriate security clearance has been issued in compliance with both Countries' national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
7. Transfer to Third Parties/International organizations of classified information, obtained as a result of co-operation in the field of defence covered by this Agreement, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the originated Party.
8. Further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by a relevant Agreement regulating the sphere between respective members in National Security sector of the Parties.

ARTICLE 8 Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

ARTICLE 9 Supplementary Protocols, Amendments, Revisions and Programs

1. With the consent of both Parties, supplementary Protocols may be agreed on specific areas of co-operation on defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.
2. Supplementary Protocols which will be negotiated between both Parties shall be elaborated according to their Countries' national procedures, and shall be restricted to the purposes of this Agreement and not interfere with their Countries' respective national legislations.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its Supplementary Protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Republic of Armenia and the Ministry of Defence of the Italian Republic, according to mutual interest, in close coordination with the Ministries of Foreign Affairs of both countries, where applicable.
4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Article 10.

ARTICLE 10 Entry into Force

This Agreement enters into force on the date of the receipt of the last written notification of one Party to the other, through diplomatic channels, of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.



ARTICLE 11


Duration and Termination

1. This Agreement will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.
2. The termination by one Party shall be notified to the other Party in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receiving of the notification by the other Party.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.

In witness thereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their countries' respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Yerevan on 17 October 2012 in two originals, both in Armenian, English and Italian, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ARMENIA


_____